



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati



CAPO I

(Riforma della disciplina della magistratura onoraria).

Art. 1

(Disciplina della magistratura onoraria).

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il Titolo II è inserito il seguente:

“Titolo III Bis

Capo I

Della magistratura onoraria

Art. 84 bis

(Magistrati onorari)

Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilaseicento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le duemilacento unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

L'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-undecies con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-ter



(durata dell'incarico e modalità di conferimento)

I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato per due ulteriori quadrienni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 84-quater

(Requisiti per il conferimento dell'incarico)

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;



c) idoneità fisica;

d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'ammonimento;

h) essere cessato dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico nel caso di rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;

i) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;

l) conoscere la lingua tedesca o francese, oltre quella italiana, in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario rispettivamente negli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano e nel territorio della regione Val d'Aosta. Per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

a) di magistrato ordinario o di magistrato militare;

b) di magistrato onorario;

c) di avvocato, di notaio o avvocato dello Stato;

d) di docente di ruolo dell'Università;



e) di dirigente nella pubblica amministrazione;

f) di funzionario della pubblica amministrazione o di ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

A parità di titolo, e per i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza:

1) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

2) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

4) avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con la votazione più elevata;

5) l'essere più anziano di età.

Per la nomina è necessario il superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-sexies e la collocazione in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-quinquies

(Procedimento per il conferimento dell'incarico)



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Previa individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale provvedono alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bando del concorso a titoli per il conferimento degli incarichi dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei notai nonché alle Università aventi sede nel distretto, e mediante inserzione del relativo avviso nel sito Internet del Ministero della giustizia..

La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale al Presidente della corte di appello ed al Procuratore generale*. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nell'articolo 84-sexies.

Le domande e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-sexies per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.



Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico..

Art. 84 sexies

(svolgimento del tirocinio)

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6.

Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante, la redazione delle minute dei provvedimenti, nella frequenza di corsi teorico pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura o dai consigli giudiziari nel quadro delle attività di formazione decentrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati affidatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, ed in particolare alla sua preparazione culturale professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al



costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazione di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies

(Incompatibilità)

Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;



e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante ammesso al tirocinio, non può svolgere la propria attività nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nei seguenti casi:

1) svolgimento da parte di parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinata per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;

2) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, o svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;

3) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza tra magistrati onorari dello stesso ufficio o tra uffici tra loro collegati come tribunale o procura della Repubblica. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di vice procuratore onorario o di giudice onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali nel medesimo distretto.

Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-quater, comma 1, lettera f), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario nel circondario degli uffici giudiziari in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei *tre* anni antecedenti alla nomina

Art 84-octies

(Nomina)

Gli ammessi al tirocinio, che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 84-septies, comma 1 lettera f), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.



Il magistrato onorario assume possesso, a pena di decadenza, nell'ufficio di destinazione entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo per il secondo o il terzo quadriennio rimangono in servizio fino alla definizione del relativo procedimento anche oltre il termine di scadenza del singolo incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Art. 84 nonies.

(Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio)

Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla scadenza del termine di durata della nomina nel caso del terzo quadriennio o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-octies, comma quarto, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se



viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 84-octies.

Art. 84 decies

(Doveri e diritti del magistrato onorario)

Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge e il convivente, abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Può essere trasferito a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso altro ufficio anche appartenente ad un diverso distretto a condizione che non sussistano cause di incompatibilità.

Capo II

Delle funzioni esercitabili da parte dei magistrati onorari



Art.84-undecies

(Funzioni dei magistrati onorari)

I giudici onorari sono addetti a funzioni giudicanti civili e penali, i vice procuratori onorari sono essere addetti a funzioni requirenti in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

I criteri generali per la predisposizione delle dei provvedimenti di cui al primo comma sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possono essere adibiti a funzioni monocratiche o collegiali, anche in grado di appello, con esclusione dei procedimenti decisi in primo grado da giudici onorari e fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione. Nei giudizi monocratici possono essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale



a dire relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, *di* cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e di altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, della famiglia e dello stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, di opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso alle sanzioni finanziarie, di appalti pubblici quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato; nell'ambito delle funzioni civili di secondo grado non possano trattare i procedimenti avverso le decisioni rese dal tribunale per i minorenni, i procedimenti la cui trattazione non sia consentita in



primo grado, i procedimenti la cui trattazione sia prevista in corte di appello in unico grado e i procedimenti aventi ad oggetto la impugnazione di sentenze emesse da un giudice onorario.

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario i magistrati onorari possono essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; possono essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale;

f) della necessità che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente. Costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un



carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio. Possono altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Art. 2

(Procedimento disciplinare per la magistratura onoraria)

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 84-undecies, sono aggiunti i seguenti:

“Capo III

Del procedimento disciplinare

Art. 84 duodecies

(Procedimento disciplinare)

Salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109: 1, comma 1, 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee), e gg), 3, comma 1 fatta eccezione per la lettera c) e d), 3 bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

Costituisce, altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività tali da recare in concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 come richiamato al primo comma.

84-terdecies .

(Sanzioni)



Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la revoca dall'incarico.

Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

84-quaterdecies.

(Censura)

La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura sulla proposta del consiglio giudiziario competente.

84-quindecies.

(Revoca dell'incarico)

La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura e determina la cessazione dell'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o della sospensione delle funzioni onorarie se disposta.

84-sexdecies.

(Sanzioni applicabili)



Si applica la sanzione della censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;**
- b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;**
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli di cui all'articolo 84-septies quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;**
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;**
- e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;**
- f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;**
- g) la scarsa laboriosità, se abituale;**
- h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;**
- i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;**
- l) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-duodecies, con esclusione delle lettere e), g), h) e i) del comma 1.**

Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;**
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;**



- c) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i);
- d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

84-septies-decies.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i vice procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di cui al quarto comma, delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza .

La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto e della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente e può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo



termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il Presidente della corte di appello o il procuratore generale comunica la proposta formulata al consiglio giudiziario e all'incolpato che può chiedere di essere sentito da tale organo, facendosi assistere da un collega o da un avvocato e può depositare memorie fino a cinque giorni prima della seduta del consiglio giudiziario in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto a presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario entro venti giorni ricevimento dalla comunicazione della trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le funzioni avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede alla contestazione del fatto stesso al magistrato onorario chiedendo allo stesso di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate il capo dell'ufficio non ritiene insussistente il fatto contestato, rimette gli atti al consiglio giudiziario competente.

Art 84-duodevicies

(Sospensione cautelare)

A richiesta del Presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.



La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84, comma 1 lettera b), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

La sospensione di cui al quarto comma può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

Capo II

Istituzione del tribunale ordinario di primo grado

Art 3

(Istituzione del Tribunale ordinario di primo grado)

1.A decorrere dal 1° agosto 2008 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con



le seguenti modalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

a) Le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che tengono conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace avente ad oggetto le controversie di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura e le Regioni interessate, entro il 31 luglio 2008, nelle quali possano essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle



circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

- c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo è attuato con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;
- d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata o ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;
- e) ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data del 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli da 311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per i procedimenti penali;
- f) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 1° agosto 2008, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;
- g) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2008 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;
- h) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario di durata quadriennale a decorrere dal 1° agosto 2008;



- i) nella elaborazione dei provvedimenti tabellare relativamente alla organizzazione della giustizia di pace, i consigli giudiziari acquisiscono il parere delle Regioni interessate che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta;
- j) a decorrere dal 1° agosto 2008 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio;
- k) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 1° agosto 2008 ed in prima applicazione è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art 4

(indennità spettanti ai magistrati onorari)

1.L'articolo 64 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(Indennità dei magistrati onorari)

1.Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio onorario effettivamente prestato:

- a) una indennità di euro 50,00 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, a cui partecipano, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;



b) una indennità di euro 45,00 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessa con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, una indennità di euro 10,00 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

c) In materia penale è corrisposta una indennità di euro 45,00 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10,00 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

- decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;
- provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e



provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

- decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decreto penale di condanna e relativa richiesta;

2. L'ammontare delle indennità di cui alle lettere a), b), c) e d) è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione il triennio decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, a fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 74.000 lordi annui in essa compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva Cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.



6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2% dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi di previdenza volontaria, integrativa o complementare sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore dieci anni.

Art. 5

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile quadriennialmente previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni. Il nuovo incarico non può essere svolto più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

2) L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere rinnovato, alla scadenza, per tre periodi di quattro anni, previa delibera favorevole del Consiglio superiore della magistratura.



3) Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4) In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico onorario.

5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 1988, n. 400 da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.

6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace, sono sospese fino al 1° agosto 2008. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7 le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.



Art. 6

(modifiche di coordinamento e varie)

1. Le parole “tribunale ordinario” sono sostituite, ovunque ricorrono, da quella “tribunale ordinario di primo grado”.

2. Nel primo comma dell’articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “ed onorari” sono soppresse e dopo le parole che dirige la sezione” sono aggiunte quelle “secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis”.

3. Nell’articolo 48-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e decentrate per la giustizia di pace”;
- nel primo comma dopo la parola “distaccata” sono aggiunte quelle “ o decentrate per la giustizia di pace”.

4. Nell’articolo 48-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e decentrate per la giustizia di pace”;
- nel primo comma dopo la parola “distaccate” sono aggiunte quelle “o decentrata per la giustizia di pace”.

5. Nell’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma lettera a) le parole “da vice procuratori addetti all’ufficio,” sono soppresse;
- nel primo comma lettera b) le parole “, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi” sono soppresse;
- nel primo comma le lettere c) e d) sono soppresse;



- nel primo comma lettera e) le parole “, da vice procuratori addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)” sono soppresse.

6. Nell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 1 le parole “ all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7 comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni” sono sostituite da quelle “ai magistrati onorari”;

- nel comma 1, lettere a), b) e c) le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”.

7. Nell’articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 1 le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 2 le parole “dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace” sono soppresse.

8. Nella rubrica dell’articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”.

9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo l’entrata in vigore della presente legge, l’incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l’Amministrazione della



giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art 7

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizione della presente legge con le altre norme di ordinamento giudiziario nel rispetto dei seguenti principi e dei criteri direttivi

a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) procedere al mero coordinamento delle altre disposizioni di ordinamento giudiziario.

2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.

CAPO III

Norme per la eliminazione dell'arretrato



Art. 8

(trattazione dei procedimenti anteriori al 30 giugno 2007)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 giugno 2007, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e per i procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria si provvede, nei modi e termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo e secondo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2006, della percentuale media, relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2006, di definizione dei procedimenti sopravvenuti e della media di scopertura dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i capi degli uffici provvederanno a trasmettere ai Consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte saranno elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 9.

5. In deroga a quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 84-undecies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato onorario può trattare in relazione ai procedimenti di cui al comma 1, procedimenti civili di valore non superiore a duecentomila euro.



Art.

9.

(Modifiche tabellari).

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari il capo dell'ufficio deve provvedere nel rispetto del termine di cui all'articolo 8, comma 4, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione, con la massima sollecitudine, dei procedimenti pendenti alla data del 31 giugno 2007.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per giudice ordinario, ma non superiore. La individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dello stesso, è stabilito secondo criteri da adottarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura che terranno anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso, e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 241/2006; dalla possibilità di riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo mentre può essere effettuata l'assegnazione al giudice



onorario dei procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 31 luglio 2008 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria per esaminare congiuntamente, gli eventuali problemi insorti, le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Prevede, inoltre, essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ed in quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro e che la presenza a dette riunioni è obbligatoria sia per i magistrati ordinari sia per quelli onorari.

4. Tra i criteri deve essere previsto che periodicamente ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisce al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al Consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art.

10

(prestazioni di lavoro straordinario)



1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazione di lavoro straordinario per gli anni 2008, 2009 e 2010, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-ter, 42 quater, 42 quinquies, 42-sexies, 42-septies,, 43-bis, commi secondo e terzo, 71 e 71 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2008.

Art.

12.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del presente provvedimento, la spesa prevista è pari complessivamente a euro 23.557.969 a decorrere dall'anno 2008.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2 pari complessivamente a euro 25.357.969 a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del



Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 13

(entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, relativamente ai soli giudici di pace, 5, comma 1, 6, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, e 9, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

**Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici
giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la
definizione del contenzioso pendente**



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati



CAPO I

(Riforma della disciplina della magistratura onoraria).

Art. 1

(Disciplina della magistratura onoraria).

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il Titolo II è inserito il seguente:

“Titolo III Bis

Capo I

Della magistratura onoraria

Art. 84 bis

(Magistrati onorari)

Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilaseicento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le duemilacento unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

L'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-undecies con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-ter



(durata dell'incarico e modalità di conferimento)

I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato per due ulteriori quadrienni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 84-quater

(Requisiti per il conferimento dell'incarico)

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;



c) idoneità fisica;

d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'ammonimento;

h) essere cessato dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico nel caso di rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;

i) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;

l) conoscere la lingua tedesca o francese, oltre quella italiana, in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario rispettivamente negli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano e nel territorio della regione Val d'Aosta. Per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

a) di magistrato ordinario o di magistrato militare;

b) di magistrato onorario;

c) di avvocato, di notaio o avvocato dello Stato;

d) di docente di ruolo dell'Università;



e) di dirigente nella pubblica amministrazione;

f) di funzionario della pubblica amministrazione o di ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

A parità di titolo, e per i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza:

1) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

2) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

4) avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con la votazione più elevata;

5) l'essere più anziano di età.

Per la nomina è necessario il superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-sexies e la collocazione in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-quinquies

(Procedimento per il conferimento dell'incarico)



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Previa individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale provvedono alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bando del concorso a titoli per il conferimento degli incarichi dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei notai nonché alle Università aventi sede nel distretto, e mediante inserzione del relativo avviso nel sito Internet del Ministero della giustizia..

La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale al Presidente della corte di appello ed al Procuratore generale*. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nell'articolo 84-sexies.

Le domande e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-sexies per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.



Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico..

Art. 84 sexies

(svolgimento del tirocinio)

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6.

Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante, la redazione delle minute dei provvedimenti, nella frequenza di corsi teorico pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura o dai consigli giudiziari nel quadro delle attività di formazione decentrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati affidatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, ed in particolare alla sua preparazione culturale professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al



costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies

(Incompatibilità)

Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;



e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante ammesso al tirocinio, non può svolgere la propria attività nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nei seguenti casi:

1) svolgimento da parte di parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinata per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;

2) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, o svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;

3) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza tra magistrati onorari dello stesso ufficio o tra uffici tra loro collegati come tribunale o procura della Repubblica. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.



Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di vice procuratore onorario o di giudice onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali nel medesimo distretto.

Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-quater, comma 1, lettera f), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario nel circondario degli uffici giudiziari in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei *tre* anni antecedenti alla nomina

Art 84-octies

(Nomina)

Gli ammessi al tirocinio, che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 84-septies, comma 1 lettera f), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.



Il magistrato onorario assume possesso, a pena di decadenza, nell'ufficio di destinazione entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo per il secondo o il terzo quadriennio rimangono in servizio fino alla definizione del relativo procedimento anche oltre il termine di scadenza del singolo incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Art. 84 nonies.

(Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio)

Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla scadenza del termine di durata della nomina nel caso del terzo quadriennio o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-octies, comma quarto, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se



viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 84-octies.

Art. 84 decies

(Doveri e diritti del magistrato onorario)

Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge e il convivente, abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Può essere trasferito a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso altro ufficio anche appartenente ad un diverso distretto a condizione che non sussistano cause di incompatibilità.

Capo II

Delle funzioni esercitabili da parte dei magistrati onorari



Art.84-undecies

(Funzioni dei magistrati onorari)

I giudici onorari sono addetti a funzioni giudicanti civili e penali, i vice procuratori onorari sono essere addetti a funzioni requirenti in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

I criteri generali per la predisposizione delle dei provvedimenti di cui al primo comma sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possono essere adibiti a funzioni monocratiche o collegiali, anche in grado di appello, con esclusione dei procedimenti decisi in primo grado da giudici onorari e fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione. Nei giudizi monocratici possono essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale



a dire relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, *di* cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e di altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, della famiglia e dello stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, di opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso alle sanzioni finanziarie, di appalti pubblici quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato; nell'ambito delle funzioni civili di secondo grado non possano trattare i procedimenti avverso le decisioni rese dal tribunale per i minorenni, i procedimenti la cui trattazione non sia consentita in



primo grado, i procedimenti la cui trattazione sia prevista in corte di appello in unico grado e i procedimenti aventi ad oggetto la impugnazione di sentenze emesse da un giudice onorario.

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario i magistrati onorari possono essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; possono essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale;

f) della necessità che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente. Costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un



carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio. Possono altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Art. 2

(Procedimento disciplinare per la magistratura onoraria)

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 84-undecies, sono aggiunti i seguenti:

“Capo III

Del procedimento disciplinare

Art. 84 duodecies

(Procedimento disciplinare)

Salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109: 1, comma 1, 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee), e gg), 3, comma 1 fatta eccezione per la lettera c) e d), 3 bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

Costituisce, altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività tali da recare in concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 come richiamato al primo comma.

84-terdecies .

(Sanzioni)



Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la revoca dall'incarico.

Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

84-quaterdecies.

(Censura)

La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura sulla proposta del consiglio giudiziario competente.

84-quindecies.

(Revoca dell'incarico)

La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura e determina la cessazione dell'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o della sospensione delle funzioni onorarie se disposta.

84-sexdecies.

(Sanzioni applicabili)



Si applica la sanzione della censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;**
- b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;**
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli di cui all'articolo 84-septies quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;**
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;**
- e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;**
- f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;**
- g) la scarsa laboriosità, se abituale;**
- h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;**
- i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;**
- l) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-duodecies, con esclusione delle lettere e), g), h) e i) del comma 1.**

Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;**
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;**



- c) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i);
- d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

84-septies-decies.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i vice procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di cui al quarto comma, delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza .

La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto e della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente e può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo



termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il Presidente della corte di appello o il procuratore generale comunica la proposta formulata al consiglio giudiziario e all'incolpato che può chiedere di essere sentito da tale organo, facendosi assistere da un collega o da un avvocato e può depositare memorie fino a cinque giorni prima della seduta del consiglio giudiziario in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto a presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario entro venti giorni ricevimento dalla comunicazione della trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le funzioni avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede alla contestazione del fatto stesso al magistrato onorario chiedendo allo stesso di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate il capo dell'ufficio non ritiene insussistente il fatto contestato, rimette gli atti al consiglio giudiziario competente.

Art 84-duodevicies

(Sospensione cautelare)

A richiesta del Presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.



La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84, comma 1 lettera b), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

La sospensione di cui al quarto comma può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

Capo II

Istituzione del tribunale ordinario di primo grado

Art 3

(Istituzione del Tribunale ordinario di primo grado)

1.A decorrere dal 1° agosto 2008 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con



le seguenti modalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

b) Le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che tengono conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace avente ad oggetto le controversie di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura e le Regioni interessate, entro il 31 luglio 2008, nelle quali possano essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle



circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

- l) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo è attuato con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;
- m) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata o ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;
- n) ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data del 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli da 311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per i procedimenti penali;
- o) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 1° agosto 2008, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;
- p) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2008 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;
- q) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario di durata quadriennale a decorrere dal 1° agosto 2008;



- r) nella elaborazione dei provvedimenti tabellare relativamente alla organizzazione della giustizia di pace, i consigli giudiziari acquisiscono il parere delle Regioni interessate che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta;
- s) a decorrere dal 1° agosto 2008 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio;
- t) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 1° agosto 2008 ed in prima applicazione è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art 4

(indennità spettanti ai magistrati onorari)

1.L'articolo 64 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(Indennità dei magistrati onorari)

1.Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio onorario effettivamente prestato:

- d) una indennità di euro 50,00 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, a cui partecipano, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;



e) una indennità di euro 45,00 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessa con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, una indennità di euro 10,00 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

f) In materia penale è corrisposta una indennità di euro 45,00 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10,00 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

- decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;
- provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e



provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

- decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decreto penale di condanna e relativa richiesta;

2. L'ammontare delle indennità di cui alle lettere a), b), c) e d) è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione il triennio decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, a fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 74.000 lordi annui in essa compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva Cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.



6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2% dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi di previdenza volontaria, integrativa o complementare sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore dieci anni.

Art. 5

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile quadriennialmente previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni. Il nuovo incarico non può essere svolto più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

2) L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere rinnovato, alla scadenza, per tre periodi di quattro anni, previa delibera favorevole del Consiglio superiore della magistratura.



3) Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4) In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico onorario.

5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 1988, n. 400 da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.

6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace, sono sospese fino al 1° agosto 2008. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7 le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.



Art. 6

(modifiche di coordinamento e varie)

1. Le parole “tribunale ordinario” sono sostituite, ovunque ricorrono, da quella “tribunale ordinario di primo grado”.
2. Nel primo comma dell’articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “ed onorari” sono soppresse e dopo le parole che dirige la sezione” sono aggiunte quelle “secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis”.
3. Nell’articolo 48-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
 - nella rubrica sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e decentrate per la giustizia di pace”;
 - nel primo comma dopo la parola “distaccata” sono aggiunte quelle “ o decentrate per la giustizia di pace”.
4. Nell’articolo 48-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
 - nella rubrica sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e decentrate per la giustizia di pace”;
 - nel primo comma dopo la parola “distaccate” sono aggiunte quelle “o decentrata per la giustizia di pace”.
5. Nell’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - nel primo comma lettera a) le parole “da vice procuratori addetti all’ufficio,” sono soppresse;
 - nel primo comma lettera b) le parole “, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi” sono soppresse;
 - nel primo comma le lettere c) e d) sono soppresse;



- nel primo comma lettera e) le parole “, da vice procuratori addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)” sono soppresse.

6. Nell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 1 le parole “ all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7 comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni” sono sostituite da quelle “ai magistrati onorari”;

- nel comma 1, lettere a), b) e c) le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”.

7. Nell’articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 1 le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 2 le parole “dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace” sono soppresse.

8. Nella rubrica dell’articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”.

9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo l’entrata in vigore della presente legge, l’incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l’Amministrazione della



giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art 7

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizione della presente legge con le altre norme di ordinamento giudiziario nel rispetto dei seguenti principi e dei criteri direttivi

a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) procedere al mero coordinamento delle altre disposizioni di ordinamento giudiziario.

2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.

CAPO III

Norme per la eliminazione dell'arretrato



Art. 8

(trattazione dei procedimenti anteriori al 30 giugno 2007)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 giugno 2007, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e per i procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria si provvede, nei modi e termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo e secondo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2006, della percentuale media, relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2006, di definizione dei procedimenti sopravvenuti e della media di scopertura dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i capi degli uffici provvederanno a trasmettere ai Consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte saranno elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 9.

5. In deroga a quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 84-undecies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato onorario può trattare in relazione ai procedimenti di cui al comma 1, procedimenti civili di valore non superiore a duecentomila euro.



Art.

9.

(Modifiche tabellari).

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari il capo dell'ufficio deve provvedere nel rispetto del termine di cui all'articolo 8, comma 4, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione, con la massima sollecitudine, dei procedimenti pendenti alla data del 31 giugno 2007.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per giudice ordinario, ma non superiore. La individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dello stesso, è stabilito secondo criteri da adottarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura che terranno anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso, e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 241/2006; dalla possibilità di riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo mentre può essere effettuata l'assegnazione al giudice



onorario dei procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 31 luglio 2008 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria per esaminare congiuntamente, gli eventuali problemi insorti, le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Prevede, inoltre, essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ed in quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro e che la presenza a dette riunioni è obbligatoria sia per i magistrati ordinari sia per quelli onorari.

4. Tra i criteri deve essere previsto che periodicamente ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisce al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al Consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art.

10

(prestazioni di lavoro straordinario)



1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazione di lavoro straordinario per gli anni 2008, 2009 e 2010, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-ter, 42 quater, 42 quinquies, 42-sexies, 42-septies,, 43-bis, commi secondo e terzo, 71 e 71 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2008.

Art.

12.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del presente provvedimento, la spesa prevista è pari complessivamente a euro 23.557.969 a decorrere dall'anno 2008.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2 pari complessivamente a euro 25.357.969 a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del



Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 13

(entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, relativamente ai soli giudici di pace, 5, comma 1, 6, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, e 9, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008.

RELAZIONE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

La norma istitutiva dei giudici di pace risale al 1991 e la entrata in funzione dei relativi uffici è avvenuta nel 1995. L'ultima modifica della magistratura onoraria è stata effettuata con la introduzione del giudice unico di primo grado e si è limitata alla trasposizione della figura dei magistrati onorari previsti nella funzione giudicante e requirente delle preture e procure circondariali alla intervenuta soppressione di tali uffici rinviando la riforma complessiva della magistratura onoraria ad un momento successivo, poi rinviato più volte, e che allo stato è fissato al 2 giugno 2008. Se non si interviene entro tale data è prevista la scomparsa di tali figure di giudici onorari. In precedenza l'ultima modifica significativa dello status e delle competenze della magistratura onoraria era stata posta in essere con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale in conseguenza della istituzione della procura presso la pretura circondariale.

Sono, quindi, trascorsi oltre quindici anni dalle ultime riforme di rilievo e oltre undici anni dall'inizio della attività degli uffici del giudice di pace e, di conseguenza, i tempi appaiono maturi sia per eseguire un serio bilancio della attività svolta, sia per operare i necessari correttivi diretti ad enfatizzare la efficienza ed efficacia dell'azione ed al tempo stesso per accentuare la professionalità del magistrato onorario chiamato a concorrere alla attività degli organi giudiziari e giurisdizionali. Per quanto riguarda i giudici di pace nel corso dell'anno 2004 sono sopravvenuti circa 1.480.000 procedimenti e ne sono stati esauriti circa 1.320.000 con una pendenza finale di circa 930.000 procedimenti.



Il contenzioso sopravvenuto negli uffici del giudice di pace nell'anno 2005 è stato pari al 37,5% del contenzioso di primo grado nel settore civile e pari a 1.505.000 procedimenti, mentre è stato pari a circa il 15% di quello complessivo di primo grado relativo al settore giudicante penale.

Per quanto riguarda lo smaltimento degli affari si deve osservare che nel settore civile le pendenze sono aumentate nel corso del 2005 di circa il 7% passando da circa 930.000 a circa 1.000.000, pari al 75% delle sopravvenienze annue, tendenza confermata anche nel primo semestre dell'anno 2006 in cui malgrado una diminuzione di circa il 4% delle sopravvenienze, si è constatata una riduzione solo di circa il 6% del numero di procedimenti definiti, con un incremento di circa il 4% della pendenza totale, segno che le attuali strutture non sono più in grado di far fronte, con la dovuta celerità, alle sopravvenienze annue anche in considerazione della tipologia delle controversie caratterizzata dalla presenza di un 40 % di controversie, le opposizioni alle sanzioni amministrative in materia di circolazione, che prevedono di norma una sola udienza per la definizione.

Interessante è anche la modifica intervenuta nella struttura del contenzioso che ha visto una riduzione del 20% di quello ordinario e dei procedimenti speciali ed un aumento del 50% di quello rappresentato dalle opposizioni alle sanzioni amministrative, pari al circa il 40% delle sopravvenienze totali, segno evidente della progressiva connotazione di tale tipo di giurisdizione come diretta alla definizione di controversie sicuramente importanti per il cittadino, ma marginali per la effettiva deflazione del contenzioso civile.

Anche nel settore penale le pendenze sono aumentate del 12% anche se le stesse sono pari ancora a circa il 30% delle sopravvenienze. Tale dato malgrado la sua scarsa entità costituisce motivo di preoccupazione anche per il fatto che l'inizio dell'esercizio della giurisdizione nel settore penale è relativamente recente e che al prevedibile aumento delle sopravvenienze non è immaginabile una risposta adeguata.



Questa situazione di generale sofferenza crea ulteriori preoccupazioni connesse alle conseguenze che si potrebbe verificare nel rispetto della esigenza di celerità imposto come valore a cui conformare l'esercizio della giurisdizione dall'articolo 111 della Costituzione e dalle conseguenze per l'Erario che potrebbero verificarsi per effetto del sistema indennitario introdotto dalla legge Pinto.

Occorre, quindi, adottare misure che consentano un rapido riequilibrio della capacità di risposta degli uffici di primo grado alla domanda di giustizia avendo cura di utilizzare tutte le risorse disponibili in un unico sistema coordinato che tenga conto della esigenza del rispetto del radicamento nel territorio delle istituzioni giudiziarie e del fatto che le decisioni che vengono adottate tendono a consolidarsi in primo grado in misura complessivamente pari al 90%, anche in ragione delle differenti tipologie di contenzioso trattato e degli effetti che produrrà la recente innovazione normativa introdotta nel 2006 che ha trasformato il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate secondo equità dal giudice di pace in giudizio di appello.

Nel settore penale, invece, la situazione appare maggiormente omogenea dal momento che circa il 15% delle sentenze del giudice di pace sono oggetto di impugnazione a fronte di circa il 24% delle sentenze pronunziate dal Tribunale.

L'attuale disciplina dei giudici onorari di tribunale esclude la possibilità per gli stessi di veder modificata l'indennità corrisposta in relazione al maggior impegno assicurato, come avverrebbe in presenza della introduzione anche delle decisioni adottate tra i parametri a cui commisurare l'indennità stessa, e non consente di immaginare un reale recupero di efficienza di tale tipo di sussidio.

Analoga situazione si verifica per i vice procuratori onorari per i quali da un lato è urgente prevedere non solo con chiarezza le attività che gli stessi possono svolgere, chiarendo che il loro supporto è sempre correlato allo svolgimento della funzione giudiziaria propria e non anche alla collaborazione di tipo amministrativo che deve essere assicurato dalla struttura stabilmente dipendente dall'amministrazione alla



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

luce del precetto dell'articolo 110 della Costituzione che prevede che il Ministro della giustizia assicuri alla giurisdizione il necessario supporto, e dall'altro occorre procedere alla individuazione di parametri univoci per la commisurazione delle indennità spettanti, tenuto conto che allo stato si è in presenza di interpretazioni differenti diffuse sul territorio.

Di fronte a questa situazione, anche in considerazione della funzione strategica svolta dal giudizio di primo grado nel sistema giudiziario italiano, per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di contenere i tempi del processo entro i due anni al fine di parificare la durata del giudizio italiano e quella media dei procedimenti europei, si deve necessariamente procedere, unitamente alla riforma complessiva della magistratura onoraria e facendo salva la particolarità rappresentata dal tribunale per i minorenni, alla creazione di un unico organo giurisdizionale di primo grado nel quale possano essere proficuamente utilizzate, ottimizzate e coordinate tutte le energie e le risorse al momento disponibili ma diffuse su uffici autonomi ciascuno dei quali non ha ormai risorse tali da assicurarne una adeguata autonoma funzionalità.

Per perseguire tale obiettivo il disegno di legge si muove lungo tre direttrici. La prima consiste nella creazione di uno status unitario dei magistrati onorari accentuandone la professionalità mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente unito ad un rigoroso sistema di valutazione della attività svolta, valutazione che unitamente alla previsione di limiti alla rinnovabilità dell'incarico, alla introduzione di un sistema complesso di incompatibilità e ad una valutazione quadriennale che può concludersi ogni volta con l'esonero del magistrato onorario che abbia tenuto un comportamento o svolto la sua attività in modo non adeguato, oltre che alla compiuta individuazione dei procedimenti che possono essere svolti dalla magistratura onoraria e delle attività processuali e di indagine che il procuratore della Repubblica può delegare ai sensi del decreto legislativo 106/2009.



Al completamento ed alla compiuta definizione dello status costituisce un corollario necessario la individuazione di un sistema disciplinare completo che sia in grado da un lato di individuare le ipotesi di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili ed il procedimento di accertamento della responsabilità e di adozione dei relativi procedimenti che assicuri la reale partecipazione dell'incolpato ed il diritto di difesa.

La seconda consiste nella creazione del tribunale ordinario di primo grado all'interno del quale vengono assorbite le competenze attualmente attribuite agli uffici del giudice di pace.

Tale soluzione consente di evitare la duplicazione di uffici in circa 400 realtà – nelle città sede di circondario e nelle città in cui hanno sede sezioni distaccate del tribunale verrebbe ad esistere un'unica struttura con un'unica struttura direttiva – mentre i restanti uffici del giudice di pace rimarrebbero pur trasformate in sedi decentrate del tribunale in cui possono essere trattate unicamente una parte del contenzioso dell'ufficio di primo grado.

Per effetto della introduzione dell'ufficio unico di primo grado le attività e la utilizzazione di tutti i magistrati, ordinari e onorari, diviene, anche come sede, tabellare o comunque oggetto dei provvedimenti di organizzazione che tengono conto della esigenza della conservazione della giustizia di pace prevista dall'articolo 116 della Costituzione, sia pure ai soli fini di consentire alla legislazione statale di coinvolgere le Regioni nella organizzazione, e di cui vengono individuati i confini, e concorre in questo modo ad ottimizzare le prestazioni potendo ciascuno essere addetto a più sedi in relazione alle concrete necessità. Al tempo stesso la dimensione circondariale, che viene a costituire la dimensione minima di ciascun ufficio, consente di meglio far fronte alle concrete esigenze anche amministrative e di personale di ogni realtà distaccata o decentrata essendo emerso che la capacità di garantire standard di definizione elevati è sempre connessa, anche per la specializzazione interna che consente, a dimensioni medio grandi degli uffici stessi.



La terza consiste nella individuazione di una organizzazione in grado di aggredire l'arretrato formatosi negli uffici giudiziari sia nel settore civile che in quello penale utilizzando nella definizione di tale contenzioso anche la magistratura onoraria sulla base di progetti di definizione che tengano conto anche della tipologia di contenzioso cui gli stessi possono essere addetti introducendoli nella organizzazione delle sezioni e coinvolgendoli nelle riunioni di coordinamento e di verifica degli orientamenti giurisprudenziali cui attendono i presidenti di sezione negli uffici giudicanti ed i procuratori aggiunti in quelli requirenti.

La nuova disciplina si occupa anche del personale attualmente incaricato di funzioni onorarie prevedendo che a coloro i quali abbiano in corso un incarico in qualità di giudici di pace, l'incarico venga trasformato in quello di magistrato onorario con durata quadriennale e che detto incarico possano essere rinnovato con cadenza quadriennale previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni se di età inferiore ai sessanta anni all'atto dell'entrata in vigore della riforma, a settanta anni, se di età inferiore ai sessantotto anni e a settantacinque anni, se di età superiore ai sessantotto anni. Inoltre è stata prevista la necessità che i magistrati onorari, che in precedenza abbiano svolto le funzioni di giudice di pace, non possano svolgere per più di otto anni dalla entrata in vigore della riforma, la medesima funzione tabellare nel medesimo ufficio. Per i magistrati onorari (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) in servizio sempre alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata, invece, prevista, anche in considerazione del differente status pregresso, la possibilità di fruire di altri tre rinnovi quadriennali, sempre previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura sulla base di concreti riscontri di professionalità.

Proprio al fine di assicurare la protrazione degli incarichi ai soggetti già investiti di funzioni onorarie è stata prevista la sottoposizione di tutti ad una verifica straordinaria di professionalità da attuarsi da parte del Consiglio superiore della



magistratura, ovviamente avvalendosi delle specifiche sezioni dei consigli giudiziari, entro tre anni dalla entrata in vigore della riforma.

Il provvedimento è, infine, completato da un primo coordinamento delle norme esistenti al fine di renderle compatibili con la riforma operata e da una delega per completare il coordinamento e la abrogazione delle disposizioni incompatibili.

Passando all'esame dei singoli articoli va evidenziato che il capo I è dedicato alle norme che introducono una nuova disciplina omogenea della magistratura onoraria con esclusione di quelle figure di soggetti professionali destinati ad integrare le sezioni specializzate del tribunale o i collegi nel caso del tribunale per i minorenni o del tribunale di sorveglianza.

La riforma introduce un nuovo titolo, il titolo III-bis all'interno del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 al fine da un lato di ribadire la natura di riforma generale della figura del magistrato onorario e dall'altro di prefigurare l'intervento generale già previsto dalla legge 150/2005 diretto a ricostruire un strumento normativo unitario che contenga tutte le norme di ordinamento giudiziario attualmente disseminate in un numero rilevante di singole disposizioni normative ed operi il coordinamento delle stesse, anche attraverso la abrogazione delle norme la cui vigenza sia venuta meno per incompatibilità con le norme che sono state introdotte da ultimo anche dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

L'articolo 1, in particolare inserisce nell'ordinamento giudiziario gli articoli da 84-bis a 84-duodevicies prevedendo il numero di magistrati onorari cui può essere conferito l'incarico, le modalità di selezione, nomina, cessazione e durata dell'incarico, le funzioni che gli stessi possono svolgere e le norme destinate ad assicurare un sistema disciplinare compiuto, nei limiti consentiti alla legge ordinaria.

L'articolo 84-bis prevede che possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura magistrati onorari in numero non eccedente le seimila unità



relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le duemilatrecento unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

E', poi, riaffermato il principio che l'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

Si prevede, inoltre, che ai magistrati onorari siano assegnati i compiti di cui all'articolo 84-undecies, che disciplina i parametri che il Consiglio superiore della magistratura dovrà valorizzare nel definire i criteri in base ai quali i singoli uffici giudiziari dovranno prevedere la possibilità di utilizzazione della magistratura onoraria con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici. Ciò significa che anche per le attività che possono essere svolte dai nuovi magistrati onorari vale il principio del giudice naturale precostituito per legge e si rinvia ai provvedimenti tabellari o organizzati per gli uffici per i quali non è prevista la adozione di formali tabelle, la definizione degli specifici criteri, da operarsi triennialmente alla luce della riforma introdotta con la legge 111/2007, in base ai quali si individua il giudice cui attribuire la trattazione del singolo procedimento o il singolo atto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 106/2006.

L'articolo 84-ter ribadisce che i magistrati onorari, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vale a dire che i pareri e le proposte di conferimento dell'incarico sono elaborate dalla specifica sezione per la magistratura



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

onoraria istituita dal decreto legislativo 25/2006 come modificato dalla legge 111/2007.

Il nuovo incarico di magistrato onorario, a regime, ha durata quadriennale e può essere rinnovato per due ulteriori quadrienni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio. In questo modo si è voluto garantire che la maternità non determini effetti direttamente sfavorevoli sulla possibilità per il magistrato onorario di adempiere al proprio *munus* per l'intero periodo consentito dalla legge.

Si è poi previsto che l'incarico di magistrato onorario cessi al compimento del sessantacinquesimo anno di età al fine di coniugare la necessità di esperienza e formazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, sia pure in relazione a ambiti specificamente determinati, con la necessità di garantire un adeguato ricambio che assicuri la persistenza di energie tali da consentire lo svolgimento del *munus publicum* in aggiunta alla propria attività, essendo comunque la funzione onoraria una attività complementare e non esclusiva per i soggetti cui è conferito l'incarico, principio che trova conferma nell'articolo 84-undecies che prevede, tra i criteri da valorizzare per la organizzazione tabellare, quello che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia comunque compatibile con la prosecuzione della eventuale attività svolta.

L'articolo 84-quater è dedicato alla definizione dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico. Per poter partecipare alla selezione occorre che



l'aspirante sia *a)* cittadino italiano; *b)* abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; *c)* abbia l'idoneità fisica necessaria per lo svolgimento dell'incarico; *d)* abbia compiuto i venticinque anni e non abbia superato i sessanta anni; *e)* abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; *f)* sia in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni; *g)* non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non sia incorso in sanzioni disciplinari superiori all'ammonimento; *h)* sia cessato dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico nel caso di rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni; *i)* non abbia svolto funzioni di magistrato onorario nel corso degli otto anni precedenti la pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico cui intende partecipare; *l)* sia in possesso delle conoscenze linguistiche previste dalla legislazione vigente per l'assegnazione ad uffici aventi sede nella Regione Valle d'Aosta o nella Provincia autonoma di Bolzano.

E' stato poi previsto, in considerazione dell'importanza che riveste il possesso di una specifica esperienza acquisita prima del conferimento dell'incarico, che costituisca titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio: *a)* magistrato ordinario o di magistrato militare; *b)* giudice di pace, magistrato onorario, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario o giudice onorario aggregato; *c)* avvocato o avvocato dello Stato; *d)* docente di ruolo dell'Università o notaio; *e)* dirigente nella pubblica amministrazione; *f)* funzionario della pubblica amministrazione o ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali



era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

I singoli titoli operano nell'ordine in cui sono indicati di guisa che si procede alla selezione di ulteriori aspiranti solo nel caso che non vi sia un numero sufficiente di candidati che abbiano titoli che precedano nell'ordine tassativamente previsto dalla legge.

Nel caso che vi siano più aspiranti in possesso del medesimo titolo, che abbiano esercitato l'attività per il medesimo periodo, e per i candidati in possesso della sola laurea sono stati previsti ulteriori criteri di preferenza nell'ordine tassativamente previsto dalla norma, al fine di determinare una graduatoria: 1) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; 2) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 4) avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con la votazione più elevata; 5) l'essere più anziano di età.

Per la nomina è necessario il superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-sexies e la collocazione in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono tuttavia esclusi i magistrati ordinari ed i magistrati militari qualora gli stessi siano cessati dall'impiego da non oltre cinque anni.

L'articolo 84-quinquies è dedicato al procedimento previsto per giungere al conferimento dell'incarico di magistrato onorario.

Il primo passo della procedura impone che il Consiglio superiore della magistratura proceda alla preventiva individuazione del numero degli incarichi di magistrato onorario resi disponibili negli uffici giudiziari del distretto,



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

nell'ambito del contingente di cui all'articolo 84-bis. Una volta fatto ciò, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del bando del concorso a titoli e tirocinio per il conferimento dei relativi incarichi dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito Internet del Ministero della giustizia..

La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* al Presidente della corte di appello ed al Procuratore generale rispettivamente competenti in relazione alla funzione richiesta. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute per il relativo esame. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nell'articolo 84-sexies.

Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-sexies per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.



Le domande per il rinnovo dell'incarico, invece, debbono essere proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico al fine di consentire al Consiglio superiore di conoscere per tempo i posti che si renderanno vacanti e procedere ai trasferimenti e poi alla attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti.

L'articolo 84-sexies disciplina lo svolgimento del tirocinio che deve essere svolto dagli aspiranti al fine di consentire di apprezzare il possesso delle conoscenze e capacità necessarie per il corretto svolgimento della funzione.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, ultima fase della procedura di selezione degli aspiranti, ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici nel quadro della attività di formazione decentrata prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante, la redazione delle minute dei provvedimenti e nella frequenza di corsi teorico pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura o dai consigli giudiziari nel quadro della formazione decentrata.



Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla sua preparazione culturale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I pareri e le relazioni dei magistrati affidatari con la documentazione allegata sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 84-ter.

Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici. Si tratta di un importo praticamente equivalente a quello già previsto dieci anni fa per i giudici di pace.

L'articolo 84-septies disciplina le cause di incompatibilità escludendo che possano esercitare le funzioni di magistrato onorario: *a)* i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico o di componente delle autorità di garanzia; *b)* gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; *c)* coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; *d)* gli appartenenti ad associazioni i cui



vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria; f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Per quanto riguarda la compatibilità tra l'esercizio della professione legale, anche in qualità di praticante abilitato al patrocinio, e la funzione di magistrato onorario è stato previsto che tali soggetti non possano svolgere la propria attività nei circondario dell'ufficio di destinazione e che non possano inoltre svolgere la predetta funzione quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) svolgimento da parte di parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinata per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario; 2) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, o svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado; 3) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza tra magistrati onorari dello stesso ufficio o tra uffici tra loro collegati come tribunale o procura della Repubblica.

Tale incompatibilità non è, però assoluta in quanto la valutazione della sua concreta valenza è attribuita al Consiglio superiore della magistratura che la



opera tenendo conto di quanto previsto nell'articolo 18, comma secondo, lettere a), b) e c), e terzo del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.¹

Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono, altresì, rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di vice procuratore onorario nel quadriennio precedente alla nomina a giudice onorario non può svolgere le relative funzioni penali nel medesimo distretto. Analogamente chi ha svolto funzioni di giudice onorario nel quadriennio precedente al conferimento dell'incarico di vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni nello stesso distretto.

E' stato, inoltre, previsto che il magistrato onorario non possa assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si

¹ L'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede sul punto, per la parte che interessa, che: "la ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.



svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

Infine i funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-quater, comma 1, lettera f), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario nel circondari degli uffici giudiziari in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti alla nomina.

Per quanto riguarda la nomina, l'articolo 84-octies prevede che gli aspiranti magistrati onorari, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possano essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

E' stato specificamente previsto che, in caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 84-septies, comma 1 lettera f), questa debba avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

Il magistrato onorario assume possesso, a pena di decadenza, nell'ufficio di destinazione entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

Al fine di evitare la interruzione della attività nelle more del rinnovo dell'incarico è stato previsto che i magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo per il secondo o il terzo quadriennio – o anche di più nei casi disciplinati nella norma transitoria - rimangono in servizio fino alla definizione del relativo procedimento anche oltre il termine di scadenza del singolo incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno



successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro e ciò al fine di limitare al massimo nel tempo lo svolgimento della funzione onoraria da parte di un soggetto non ritenuto idoneo dal Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 84-nonies disciplina le ipotesi di cessazione, decadenza e revoca dall'incarico.

Il magistrato onorario, salvo le eccezioni previste dalla norma transitoria, cessa normalmente dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età, oppure alla scadenza del termine di durata della nomina nel caso del terzo quadriennio o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-octies, comma quarto, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il magistrato onorario è, poi, revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare in caso di inosservanza dei doveri inerenti all'incarico stesso.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina fatta eccezione per l'ipotesi di inidoneità all'esito della valutazione di professionalità per il rinnovo dell'incarico per un ulteriore quadriennio, fattispecie per la quale l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 84-octies rende sufficiente la sola delibera del Consiglio superiore.



L'articolo 84-decies specifica i diritti ed i doveri del magistrato onorario prevedendo che sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili ed abbia inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge e il convivente, abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti, vale a dire abbia l'obbligo di comunicare tempestivamente la sopravvenienza di quei fatti che costituiscano specifiche cause di incompatibilità o che possano comunque essere rilevanti nella corretta valutazione del rispetto del principio di imparzialità, sia in senso soggettivo sia in senso oggettivo.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il magistrato ordinario di chiedere il trasferimento ad altra sede, dopo almeno due anni di svolgimento delle funzioni onorarie presso la stessa sede, di un ufficio anche appartenente ad un diverso distretto a condizione che non sussistano cause di incompatibilità, sia specifiche, vale a dire quelle connesse con l'attività principale esercitata in costanza di incarico o prima del conferimento, sia funzionali, vale a dire quelle connesse al cambiamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa.

Il capo II del Titolo III-bis è interamente dedicato alla individuazione dei procedimenti che possono essere tabellarmente svolti dai magistrati onorari a seconda che prestino la loro attività nel settore penale o in quello civile. Un aspetto importante della riforma è connesso con il fatto che non vi è più un contenzioso la cui trattazione è riservata al giudice onorario, ma solo la individuazione dei settori nei quali può essere incaricato di svolgere attività in base a parametri ed indicazioni contenute nella tabella dell'ufficio o nel provvedimento di organizzazione per gli uffici per i quali non sia previsto il provvedimento tabellare.



L'articolo 84-undecies è dedicato alla individuazione dei settori nei quali possono essere chiamati a svolgere la loro attività. In particolare i giudici onorari possono essere addetti a funzioni giudicanti civili e penali, i vice procuratori onorari possono essere addetti a funzioni requirenti con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio, in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio, tenuto conto anche della compatibilità dell'impegno richiesto con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite.

Tale ultimo aspetto riveste un ruolo importante perché pone una norma di organizzazione connaturata alla caratteristica essenziale del servizio onorario che proprio perché costituisce un *munus publicum* e non esclude il contemporaneo svolgimento di altre attività, deve necessariamente essere strutturato secondo modalità di impegno che contemperino le diverse esigenze sia pure attribuendo il giusto valore alla attività pubblica.

I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti tabellari o organizzativi sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possono essere adibiti a funzioni monocratiche o collegiali fatta eccezione per quelle di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione. Nei giudizi monocratici possano, invece, essere adibiti prioritariamente alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, vale a dire quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e



dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria né possono trattare procedimenti in grado di appello decisi in primo grado da giudici onorari. La ragione della esclusione di alcune attività è intimamente connessa alla loro incidenza sullo status libertatis e sulla capacità invasiva della sfera privata di alcuni provvedimenti cautelari personali o reali, o di quelli diretti alla acquisizione di possibili elementi a fini probatori. Proprio la rilevanza e la invasività di tali provvedimenti rende opportuno che gli stessi siano riservati alla magistratura professionale;

c) della necessità che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale a dire relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, *di* cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

d) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e di altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, della famiglia e dello stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di



responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, di opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso alle sanzioni finanziarie, di appalti pubblici quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato; nell'ambito delle funzioni civili di secondo grado non possano trattare i procedimenti avverso le decisioni rese dal tribunale per i minorenni, i procedimenti la cui trattazione non sia consentita in primo grado, i procedimenti la cui trattazione sia prevista in corte di appello in unico grado e i procedimenti aventi ad oggetto la impugnazione di sentenze emesse da un giudice onorario. Anche in questo caso la esclusione di settori di attività tra quelli in cui il progetto tabellare può prevederne la utilizzazione trova la sua giustificazione nella rilevanza che le relative controversie ordinariamente assumono nella ordinaria vita di relazione della collettività, rendendo opportuna la loro riserva alla sola magistratura professionale;

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario i magistrati onorari possono essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui al comma 2 con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione, in entrambi i casi, per i giudizi direttissimi; possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono, invece, richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza



di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2002, n. 115; è stato, altresì, previsto che al magistrato onorario possa essere delegata la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale; in materia civile, stante la delicatezza degli interessi coinvolti si è ritenuto di dover escludere ogni possibilità di delega.

E' stato inoltre confermato che i magistrati onorari, fatte salve le attività per le quali è stata esclusa la trattazione, possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente, fornendo, altresì, anche alcuni criteri di indirizzo al fine della corretta interpretazione della valenza della fattispecie dell'impedimento chiarendo che in essa rientra anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio. La norma consente, infine, l'applicazione dei magistrati ordinari presso altri uffici del medesimo distretto, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi.

L'articolo 2 introduce il capo III del titolo III bis dell'ordinamento giudiziario ed è integralmente dedicato al sistema di responsabilità disciplinare, dando attuazione ai principi della tassatività degli illeciti disciplinari, delle sanzioni applicabili, del procedimento disciplinare, del diritto di difesa.



L'articolo 84-duodecies prevede che per quanto non specificamente previsto nel capo III, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109: 1, comma 1, 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee), e gg), 3, comma 1 fatta eccezione per la lettera c) e d), 3 bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

Si prevede, inoltre, che costituisca, altresì, illecito disciplinare lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria onoraria di cui all'articolo 84-septies nonché di attività tali da recare in concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

L'articolo 84-terdecies prevede che il magistrato onorario che violi i propri doveri sia soggetto alle sanzioni disciplinari della censura e della revoca dall'incarico.

Si prevede inoltre la disciplina del concorso di più illeciti disciplinari per i quali si debbano irrogare più sanzioni di diversa gravità, stabilendo che in tali casi si applichi la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando, invece, più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

Gli articoli 84-quaterdecies e 84 quindicies definiscono in cosa consistono le sanzioni disciplinari prevedendo in particolare che la censura sia una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura sulla proposta del consiglio giudiziario competente, e la revoca dell'incarico sia adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura e determini la cessazione dell'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o della sospensione delle funzioni onorarie se disposta a seguito di procedimento cautelare.



L'articolo 84-sexdecies disciplina il raccordo tra gli illeciti disciplinari e le sanzioni prevedendo che si applichi la sanzione della censura per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della possibile sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli di cui all'articolo 84-septies quando non sia stata pronunciata la decadenza; d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; g) la scarsa laboriosità, se abituale; h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; l) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-duodecies, con esclusione delle lettere e), g), h) e i) del comma 1.

Si applica, invece, la sanzione della revoca dell'incarico per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; c) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i); d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o



per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

L'articolo 84-septiesdecies disciplina la titolarità della azione disciplinare ed i termini di decadenza per l'esercizio della stessa prevedendo che entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i vice procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di cui al quarto comma, delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza .

La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto e della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente e può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il Presidente della corte di appello o il procuratore generale comunica la proposta formulata al consiglio giudiziario e all'incolpato che può chiedere di essere sentito da tale organo, facendosi assistere da un collega o da un avvocato e può depositare memorie fino a cinque giorni prima della seduta del consiglio giudiziario in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto a presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario



entro venti giorni ricevimento dalla comunicazione della trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le funzioni avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede alla contestazione del fatto stesso al magistrato onorario chiedendo allo stesso di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate il capo dell'ufficio non ritiene insussistente il fatto contestato, rimette gli atti al consiglio giudiziario competente.

L'articolo 84-duodevices disciplina l'istituto della sospensione cautelare del magistrato onorario prevedendo che a richiesta del Presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione pronunciata permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84, comma 1 lettera b), il



presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

E' stato, in ogni caso, previsto che la sospensione cautelare connessa a illeciti disciplinari possa essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

L'articolo 3 prevede la istituzione del tribunale ordinario di primo grado, ufficio unico nel quale vengono a concentrarsi tutte le controversie civili e penali di primo grado, con esclusione del contenzioso già devoluto ai tribunali per i minorenni ed ai tribunali di sorveglianza.

Si è previsto che a decorrere dal 1° agosto 2008 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con le seguenti modalità, restando, tuttavia, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

c) Le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che tengono conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace avente ad oggetto le controversie specificamente indicate ;

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura e le Regioni interessate, entro il 31 luglio 2008, nelle



quali possano essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di procedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni nonché procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

- u) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo è attuato con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;
- v) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata o ad un



presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;

w) ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data del 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli da 311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per i procedimenti penali;

x) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 1° agosto 2008, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

y) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2008 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

z) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario di durata quadriennale a decorrere dal 1° agosto 2008;

aa) nella elaborazione dei provvedimenti tabellare relativamente alla organizzazione della giustizia di pace, i consigli giudiziari acquisiscono il parere delle Regioni interessate che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta;

bb) a decorrere dal 1° agosto 2008 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio;

cc) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 1° agosto 2008 ed in prima applicazione è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio, restando, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.



L'articolo 4 disciplina le modalità di determinazione dell'indennità da corrispondere ai magistrati onorari in relazione allo svolgimento del munus publicum loro affidato. Tale effetto si determina attraverso la sostituzione dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113.

La indennità è integralmente commisurata a parametri collegati con l'attività svolta al fine di privilegiare l'impegno che viene ad essere profuso nell'adempimento della funzione.

Non si tratta, quindi, di una sorta di pagamento a cottimo, vale a dire una remunerazione connessa alla quantità di lavoro prodotto, ma della utilizzazione quali corretti criteri per individuare la misura della indennità, che come è noto non ha alcuna valenza retributiva né una correlazione diretta con la quantità e quantità del servizio reso, non trattandosi né di lavoro dipendente né di lavoro autonomo, di alcuni parametri che meglio di altri possono caratterizzare l'attività svolta.

In questa ottica si è previsto che ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spetti:

- g) una indennità di euro 50,00 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, a cui partecipano, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;
- h) una indennità di euro 45,00 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessa con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, una indennità di euro 10,00 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
- i) In materia penale è corrisposta una indennità di euro 45,00 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio



immediato nonché una indennità di euro 10,00 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

- decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del [decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274](#), e successive modificazioni con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;
 - provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'[articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), e successive modificazioni;
 - decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'[articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), e successive modificazioni;
 - provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'[articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), e successive modificazioni;
 - ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'[articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), e successive modificazioni;
 - decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'[articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), e successive modificazioni;
 - decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'[articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), e successive modificazioni;
 - decreto penale di condanna;
- d) Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.



Si è, poi, previsto che l'ammontare delle indennità di cui alle lettere a), b), c) e d) sia rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione si è previsto che il primo triennio utile decorra dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Le indennità spettanti ai magistrati onorari sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, a fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

Si è poi comunque previsto che la indennità annuale spettante ai magistrati onorari non possa superare in ogni caso l'importo di euro **74.000** lordi annui in essa compresa anche la eventuale quota di contribuzione a forme di previdenza complementare.

A tal fine si è previsto che sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applichi la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva Cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali a terzi, allo stato il 2%, mentre nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali, detto versamento sia operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2% dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi di previdenza volontaria, integrativa o complementare sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore dieci anni.

L'articolo 5 reca le norme transitorie necessarie per evitare di disperdere nell'immediato le professionalità ormai formatesi, ponendo un diverso regime in relazione alla diversa durata massima degli incarichi prevista dalla legge.



E' stato previsto, quindi, che l'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in cui è trasformato quello dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sia rinnovabile quadriennalmente previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i *sessantotto* anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta ed i *sessantasette* anni, c) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni. Il nuovo incarico non può, comunque, essere svolto più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere rinnovato, alla scadenza, per tre periodi di quattro anni, previa delibera favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

E' stato, inoltre precisato che anche per tali magistrati le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e che in fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai commi 1 e 2 siano sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico onorario.

Si è poi previsto che le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari vengano adottate con un regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 1988, n. 400 da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Conseguenza della possibile protrazione degli incarichi, previa trasformazione degli stessi, è la sospensione della pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e di nuove nomine di magistrati onorari e giudici di pace fino al 1° agosto 2008. Inoltre sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sempre quale norma transitoria si è ritenuto necessario disciplinare la situazione di transizione tra il nuovo ed il precedente sistema disciplinare prevedendo che le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applichino ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008 e che in deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.

L'articolo 6 reca una serie di modifiche necessarie per operare un immediato coordinamento tra le norme esistenti e quelle introdotte con la riforma, quale ad esempio la trasformazione della sezione per i giudici di pace dei Consigli giudiziari nella sezione per i giudici onorari

Merita di essere segnalato il comma 9 che prevede che nei confronti dei magistrati onorari che svolgeranno senza incorrere in sanzioni disciplinari l'incarico per due quadrienni sia riconosciuta una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della



giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

L'articolo 7 contiene la delega per la emanazione di uno o più decreti legislativi di coordinamento per operare l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ed il mero coordinamento delle altre disposizioni di ordinamento giudiziario.

Il capo III è dedicato alle norme transitorie destinate a consentire di azzerare entro quattro anni il contenzioso pendente alla data del 30 giugno 2007.

Per conseguire tale risultato, senza incorrere nei problemi emersi nella precedente esperienza costituita dalle sezioni stralcio, si è prevista la possibilità di utilizzare, sia pure nei limiti previsti per la loro utilizzazione specificamente adattati solo per tali controversie, tutta la magistratura onoraria con modalità tali da creare una diretta relazione tra gli attuali ruoli di udienza dei magistrati togati ed il singolo progetto di definizione da predisporre tenendo conto che la definizione deve essere assicurata dal magistrato togato e dai giudici onorari a lui collegati secondo i criteri tabellare e con modalità che consentano un monitoraggio costante dell'andamento della attività di definizione.

L'inserimento dei giudici onorari all'interno della sezione è operato al fine di poter utilizzare le riunioni di coordinamento e di esame della giurisprudenza della sezione anche alla luce degli orientamenti aggiornati della cassazione ed alle innovazioni che intervengano, potendo anche affrontare congiuntamente le questioni di diritto nuove, senza evidentemente tener conto degli aspetti di merito delle singole controversie.

Si è voluto in questo modo cercare di affrontare il problema del recupero dell'arretrato facendo ricorso alle risorse complessive del gruppo, per quanto attiene a tutto ciò che può essere definito di supporto alle giurisdizione, rimanendo sempre fermo il principio della autonomia ed indipendenza del giudice che nella



decisione è soggetto solo alla legge ed al rispetto delle forme e delle risultanze processuali.

In particolare l'articolo 8 prevede che per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 giugno 2007, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e per i procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria si provveda, nei modi e termini previsti dalla presente legge, anche mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e a vice procuratori onorari, ovviamente in relazione ai procedimenti pendenti innanzi agli uffici requirenti.

Il comma 2 disciplina le procedure da seguire per individuare le dotazioni di magistrati onorari da assegnare a ciascun ufficio prevedendo che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, siano definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo e secondo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2006, della percentuale media, relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2006, di definizione dei procedimenti sopravvenuti e la scopertura media dell'ufficio nel biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

L'utilizzo di un duplice parametro, quello oggettivo costituito dal numero di procedimenti pendenti e quello soggettivo relativo alla media di definizione dei procedimenti stessi nel biennio 2005 e 2006 e della media di scopertura dell'ufficio nel biennio al fine di fissare il numero di magistrati onorari con modalità che tengano anche conto delle modalità di formazione dell'arretrato, fermo restando, comunque, l'esigenza di accelerare per tutti la definizione dell'arretrato.

Entro venti giorni dalla definizione del numero di magistrati onorari utilizzabili presso ciascun ufficio i capi dei medesimi uffici provvederanno a trasmettere ai



Consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte saranno elaborate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 9.

Si prevede, come si è detto, una deroga al limite di valore di cui si deve tener conto per stabilire il progetto tabellare di utilizzazione della magistratura onoraria, contenuto nell'articolo 84-undecies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che in relazione ai procedimenti arretrati il magistrato onorario possa vedersi assegnare procedimenti civili di valore non superiore a duecentomila euro.

L'articolo 9 disciplina le procedure per l'attuazione della variazione alle tabelle o ai programmi organizzativi dell'ufficio in vista della attività di recupero dell'arretrato. Si prevede, in particolare, che presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari il capo dell'ufficio deve provvedere nel rispetto del termine di venti giorni alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione sollecita dei procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2007.

L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per giudice ordinario, ma non superiore. La individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dello stesso, è stabilito secondo criteri da adottarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura che terranno anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso, e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 241/2006; dalla possibilità di riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo mentre può essere effettuata l'assegnazione al giudice onorario dei procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 31 luglio 2008 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

Al fine dell'ordinato avvio e della sollecita definizione delle attività di recupero del contenzioso pendente, i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedono con cadenza quindicinale a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria per esaminare congiuntamente, gli eventuali problemi insorti, le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Nelle riunioni di cui all'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ed in quelle convocate dai procuratori aggiunti, da tenersi con cadenza bimestrale, sono esaminati gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro. La presenza a dette riunioni è obbligatoria sia per i magistrati ordinari sia per quelli onorari.

Ogni tre mesi ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisce al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso; semestralmente il capo dell'ufficio invia una relazione al Consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare per le valutazioni di competenza.



L'articolo 10 prevede che per far fronte alle attività amministrative connesse con l'aumento delle udienze, della definizione dei procedimenti e delle incombenze istruttorie, in assenza della possibilità di procedere alla assunzione di personale amministrativo per coprire le attuali notevoli carenze della giustizia, il personale amministrativo del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazione di lavoro straordinario per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

L'articolo 11 opera le abrogazioni delle norme non più applicabili per effetto della presente riforma, modulando l'abrogazione in funzione delle norme direttamente applicabili e di quelle che diverranno applicabili al momento della entrata in funzione del tribunale ordinario di primo grado prevista al 1° agosto 2008.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria del provvedimento che comporta un onere, in parte a regime ed in parte destinato a prodursi solo nel tempo necessario alla definizione del contenzioso arretrato, a decorrere dal 2008 stimato in euro 25.357.969, anche se ovviamente l'onere per il 2008 sarà assai più ridotto considerato che buona parte degli interventi potranno essere realizzati solo nella seconda metà dell'anno.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore delle norme contenute nella presente legge, una parte delle quali entrano in vigore a seguito della normale vacatio, mentre quelle connesse con la istituzione del tribunale ordinario di primo grado e la attivazione degli strumenti per il recupero dell'arretrato potranno entrare in vigore dal 1° agosto 2008.

Si sottolinea, infine, che le modifiche processuali dirette a rendere più efficiente ed efficace il processo relativo alla giustizia di pace verranno apportate nei due disegni



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

di legge, già all'esame del Parlamento recanti norme per l'accelerazione del processo civile e penale.